

Cassazione civile , sez. I, 30 maggio 2006, n. 12873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLLA	Giovanni	- Presidente -
Dott. LUCCIOLI	Maria Gabriella	- Consigliere -
Dott. CECCHERINI	Aldo	- rel. Consigliere -
Dott. GILARDI	Gianfranco	- Consigliere -
Dott. PICCININNI	Carlo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:

INDUSTRIE TECHNOFRICO DELL'ORTO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
FRATELLI RUSPOLI 8, presso l'avvocato PAOLA SCROFANA, rappresentata e
difesa dall'avvocato DE CAPOA Antonio, giusta procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

PS PROFIL EPITOIPARI KERESKEDELMI SS SZOLGATATO' KFT;

- intimato -

avverso la sentenza n. 190/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA,
depositata il 12/02/02;

udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2006 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Fatto

Con decreto in data 8 marzo 2000, il Presidente della Corte d'appello di Bologna dichiarò l'efficacia in Italia del lodo arbitrale emesso in Ungheria, il 30 settembre 1999, dalla Corte Arbitrale annessa alla Camera di Commercio e Industria ungherese, nella controversia tra la società ungherese PS Profil Epitoipari, Kereskedelmi Es Szolgatató KFT (nel seguito: Profil), e l'Industria Technofrigo Dell'Orto s.p.a. (nel seguito: Technofrigo). Contro il decreto la Technofrigo propose opposizione dinnanzi alla medesima Corte, chiedendo che fosse rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto lodo. La Profil resistette. Con sentenza in data 12 febbraio 2002, la Corte d'appello di Bologna respinse l'opposizione. La Corte premise che la Technofrigo aveva proposto due motivi di opposizione: con il primo aveva dedotto che nel corso del procedimento

arbitrale non le era stata data, dopo la comunicazione del deposito delle osservazioni dei consulenti tecnici d'ufficio in risposta alle deduzioni delle parti, la possibilità di far valere la sue difese e di precisare le conclusioni definitive, con la conseguenza che il riconoscimento e l'esecuzione del lodo dovevano essere negati a norma dell'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2; con il secondo aveva lamentato che il procedimento arbitrale non fosse stato conforme all'accordo delle parti, con la conseguente applicabilità dell'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 4, peroni nel contratto le parti avevano fatto espresso riferimento alle norme procedurali della Corte arbitrale annessa alla Camera di Commercio Ungherese, le quali all'art. 9 attribuiscono alle parti la facoltà di determinare la lingua; che nella fattispecie era stato scelto l'inglese; e che tuttavia in molte occasioni la controparte, il consulente tecnico e la stessa Corte avevano utilizzato atti e documenti in lingua ungherese. Secondo la corte, in particolare il primo motivo (vertente sulle sole questioni riproposte con l'odierno ricorso per Cassazione) era infondato, perchè l'esercizio del diritto di difesa da parte della Technofrigo emergeva dalla stessa sua esposizione dei fatti, ed era provato dalla varie memorie difensive, con allegati numerosi documenti, da essa prodotte nel corso del procedimento, a nulla rilevando in senso contrario che alla scadenza dall'ultimo termine concesso per trenta giorni per il deposito di memoria. Per la cassazione dalla sentenza, notificata il 31 maggio 2002, ricorra la Technofrigo con atto notificato il 30 luglio 2002 nel domicilio eletto presso i difensori in Bologna, affidato ad un unico motivo. L'intimata non ha svolto difese.

Diritto

Con il ricorso si denunciano vizi di motivazione e violazione dell'art. 840 c.p.c., comma 3, nn. 2 e 4. Si deduce che la parte aveva proposto, come motivo di opposizione al decreto presidenziale, anche la violazione dell'art. 39 del regolamento di procedura arbitrale davanti alla corte ungherese, in forza del quale, prima di pronunciare il lodo, il collegio arbitrale deve dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria, e richiedere alle parti di rassegnare le conclusioni definitive. La verbalizzazione del provvedimento della corte arbitrale, dalla quale risultava che alla scadenza del termine assegnato essa avrebbe alternativamente stabilito una nuova udienza o emesso la sua decisione, non poteva essere intesa come decisione di violare l'art. 39 cit., e in ogni caso questa interpretazione non avrebbe escluso la violazione denunciata. Sul punto era mancato l'esame della Corte felsinea, e in ciò doveva ravvisarsi una violazione dell'art. 840 c.p.c.. Il mezzo, rubricato come violazione di norme di diritto (art. 840 c.p.c., comma 3, nn. 2 e 3), ex art. 360 c.p.c., n. 3, può essere esaminato solo sotto il profilo della violazione dell'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2. Sotto l'altro profilo prospettato, di violazione dell'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 4 - per avere il lodo arbitrale violato l'art. 39 del regolamento arbitrale ungherese, che disciplinava il procedimento, in base all'accordo delle parti - la questione non emerge dalla sentenza impugnata, e costituisce pertanto questione nuova ed inammissibile nel giudizio di cassazione (dovendo essa, se già proposta al giudice di merito, essere sollevata con il mezzo offerto dall'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione

dell'art.

112

c.p.c.).

Così circoscritto il tema del vaglio di legittimità, nel presente giudizio di Cassazione, il ricorso deve essere rigettato. La Corte del merito ha respinto il corrispondente motivo d'opposizione, avendo accertato che nel giudizio arbitrale l'odierna ricorrente ebbe ampie possibilità di far valere le sue difese, e che, per quanto riguarda la consulenza tecnica, le fu assegnato un termine per specificare i quesiti, un termine per esaminare la relazione dei consulenti tecnici, nonché altro termine, per presentare le proprie osservazioni, del quale si era avvalsa provvedendo a depositare una memoria in data 11 giugno 1999, prima che il collegio arbitrale, ritenendo non necessaria un'ulteriore istruttoria, pronunciasse il lodo, in tale giudizio non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, laddove dispone che il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati, se la parte interessata provi che nel procedimento arbitrale è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa.

Ne, poi, il caso prefigurato dall'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, nella parte richiamata, è realizzato per il fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sarebbe stata violata. Si assume, infatti, che secondo l'art. 39 del regolamento della Camera di commercio ungherese, il collegio arbitrale, anche quando ritiene che le circostanze di causa siano state sufficientemente chiarite, deve, prima di pronunciare il lodo, dichiarare chiusa la fase istruttoria e richiedere alle parti di precisare le conclusioni definitive; e che nella fattispecie il collegio arbitrale, dopo avere assegnato alle parti un termine per depositare memorie, aveva ommesso la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria e l'invito a precisare le conclusioni definitive.

L'ipotesi così prospettata non vale ad integrare quell'impossibilità di far valere la propria difesa, che giustifica il rifiuto di riconoscimento o di esecuzione del lodo, ma solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2006